

## Infortunistica stradale

---

### In caso di sinistro. Come comportarsi?

Per prima cosa l'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, deve fermarsi e se necessario prestare soccorso alle persone che eventualmente sono rimaste ferite.

#### sinistro con lievi danni:

- segnalare il veicolo fermo ove ciò fosse necessario;
- ove possibile, eliminare l'intralcio alla circolazione (art. 189 CdS);
- si ha l'obbligo di scambiare le generalità e quanto serve ai fini del risarcimento (art. 189 CdS);

#### sinistro con danni ingenti:

- segnalare il veicolo fermo ove ciò fosse necessario;
- attivarsi perchè non vengano spostati i veicoli e conservare le tracce del sinistro utili alle indagini;
- richiedere l'intervento del Comando di Polizia Municipale o di altra forza di polizia;

#### sinistro con feriti:

- prestare soccorso ai feriti e segnalare il veicolo fermo ove ciò fosse necessario;
- attivarsi affinché non vengano spostati i veicoli e conservare le tracce del sinistro utili alle indagini;
- richiedere l'intervento riferendo l'entità delle lesioni ed il Pronto Soccorso dove eventualmente sono già stati trasportati i feriti, oppure richiedere l'intervento dell'ambulanza se i predetti sono ancora sul luogo;

**Si ricorda che vige l'obbligo di fermarsi, la cui violazione comporta delle pesanti sanzioni sia amministrative che penali. Si riporta l'articolo 189 che da le indicazioni su come comportarsi in caso di sinistro stradale.**

#### “TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 189. Comportamento in caso di incidente.

1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.
2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità.
3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell'art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente.
4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.
5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duecentocinquanta euro a mille euro. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. (1)

6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti. (1)

7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. (1)

8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.

8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6. (2)

9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296.

---

(1) Così sostituito dall'art. 2, legge 9 aprile 2003, n. 72.

(2) Comma introdotto dall'art. 2, legge 9 aprile 2003, n. 72."

### **Cosa fare dopo il sinistro**

Il C.d.S. attualmente in vigore prevede all'art. 11 comma 4 che "gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all'art. 12 le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli ed ai dati di individuazione di questi ultimi."

Gli interessati possono richiedere al Comando Polizia Municipale di Cigliano la copia degli atti redatti dalla pattuglia intervenuta per il rilievo.

Per i sinistri con feriti, poiché le lesioni sono perseguibili a querela, che può essere presentata entro 3 mesi dal fatto, occorre il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria. ( art. 21 c. 6 reg. C.d.S.)

Per i sinistri che hanno causato il decesso di una persona per avere informazioni occorre presentare il nulla-osta da parte della competente autorità giudiziaria.